



26201/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente -

FALLIMENTO

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

FRANCESCO

Dott. ANTONIO GENOVESE - Consigliere -

Ud. 16/09/2016 - CC

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Rel. Consigliere -

R.G.N. 1928/2014
Pon 26/01

Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

Rep. C. I
F. N

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

AMV

sul ricorso 1928-2014 proposto da:

PINZAN FRANCESCO C.F. PNZFN73M01H501U, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNG.RE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO NICOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO UBERTO TEDESCHI, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

~~nonché~~ contro

FALLIMENTO HOBBY MOTO 2 DI PINZAN FRANCESCO & C. S.A.S., PINZAN FRANCESCO;

- intimati -

7523
16

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di LODI, emesso il 26/11/2013 e depositato l'1/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

In fatto e in diritto

1. E' stata depositata in cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: "Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che, con atto notificato in data 8 gennaio 2014, Francesco Pinzan, dichiarato fallito quale socio accomandatario della Hobby Moto 2 s.a.s., ha proposto ricorso per cassazione del decreto del Tribunale di Lodi, depositato in cancelleria l'11 dicembre 2013 e comunicato il giorno successivo, che ha respinto il reclamo da lui proposto avverso il decreto del Giudice delegato al fallimento –e la conseguente comunicazione del Curatore- avente ad oggetto la acquisizione alla massa fallimentare dell'intero corrispettivo spettante ad esso ricorrente per la sua attività di lavoro a progetto presso terzi; che la curatela fallimentare non ha svolto difese;

considerato che con un unico motivo di ricorso il Pinzan si duole della violazione e falsa applicazione dell'art 46, primo comma, n.2 l.f in riferimento all'art 360 n.3 c.p.c per aver il tribunale di Lodi erroneamente interpretato il dettato dell'art 46 l.f nell'aver stabilito che l'intero compenso per il lavoro del fallito debba essere acquisito al fallimento;

ritenuto che le due *rationes decidendi* esposte nel provvedimento impugnato (il g.d. ha provveduto sulla sola richiesta di acquisizione formulata dal Curatore, in difetto di istanza ex art.46 del fallito; quest'ultimo non ha comunque dimostrato quali siano i redditi degli



eventuali familiari conviventi, in tal modo precludendo l'indagine volta ad individuare la parte di detti corrispettivi da riconoscere al fallito) non sembrano condivisibili, atteso che: a) l'art.46 n.2 l.fall. non prevede la necessità di alcuna istanza da parte del fallito, bensì delimita il perimetro dei beni non compresi nel fallimento, affidandone la concreta determinazione (in relazione alla necessità del mantenimento) alla discrezionalità del giudice delegato, che dunque dovrebbe ritenersi investito già con la sola richiesta del Curatore della necessità di compiere tale valutazione; b) la lettera stessa, oltre alla *ratio*, di detta norma non dovrebbe comunque consentire l'acquisizione alla procedura della integralità delle somme rivenienti al fallito dalla sua attività lavorativa, come nella specie disposto;

ritiene pertanto che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio a norma dell'art.380 bis cod.proc.civ, per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere accolto.”

AMV

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letti gli atti e udito il relatore, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione, e ritiene dunque che l'accoglimento del ricorso si impone.

CG

Il provvedimento impugnato è pertanto cassato, con rinvio al Tribunale di Lodi che, in diversa composizione, procederà ad una nuova valutazione nel rispetto dei principi qui affermati.

anche per la spese,

P.Q.M.

CG

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Lodi in diversa composizione.


Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002, della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Am


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 settembre 2016.

Il presidente



Il Funzionario Giudiziario

~~Paolo TALARICO~~



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

19 DIC. 2016

Roma,

Il Funzionario Giudiziario

~~Paolo TALARICO~~

